Terzo settore e autocontrollo

Nota informativa n. 58 del 3/10/2025

Entra in vigore un nuovo tassello della riforma del terzo settore. Si tratta dell'attività di autocontrollo, un istituto mutuato dalla disciplina delle cooperative che prevede l'affidamento a determinati soggetti delle funzioni di controllo di competenza del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

A disciplinarlo è il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociale adottato il 7 agosto, arrivato ieri in Gazzetta Ufficiale.

Tali disposizioni non si applicano:

a) alle imprese sociali e alle società di mutuo soccorso, in quanto destinatarie di una disciplina speciale;
b) agli enti del terzo settore (ETS) sottoposti a gestione commissariale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del Codice civile o alle procedure concorsuali di cui al D.Lgs. 14/2019.

Si tratta dei controlli legati all'iscrizione al RUNTS che non escludono l'attività di vigilanza in materia di lavoro, di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, così come l'attività di controllo esercitata dall'amministrazione finanziaria, amministrazione tenute a trasmettere al RUNTS ogni elemento utile a valutare una eventuale cancellazione di un ETS dal RUNTS. Tale collaborazione si realizza anche attraverso le segnalazioni da parte del RUNTS alle altre Amministrazioni, ivi inclusa l'Agenzia delle entrate per l'adozione degli atti di sua competenza.

In cosa consistono i controlli ordinari?

I controlli ordinari sugli ETS accertano:

a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS;

b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale (*concetti sui quali il Ministero del Lavoro non ha ancora offerto indicazioni interpretative*);

c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS, tra cui in primis il tempestivo deposito della documentazione richiesta sul portale RUNTS e l'aggiornamento delle informazioni ivi inserite.

Per facilitare l'attività di verifica il Ministero sta elaborando un modello di verbale di controllo ordinario che gli enti devono obbligatoriamente adottare: al suo interno vengono esplicitati tutti gli aspetti che devono essere attenzionati. Alcuni di questi aspetti possono essere verificati direttamente nel portale RUNTS (*es: che l'ETS abbia regolarmente depositato il bilancio*) ma altri richiedono approfondimenti (*es: la verifica del rispetto del divieto di distribuzione indiretta di utili o proventi non emerge dal bilancio, è necessario acquisire informazioni dettagliate*).

Forme semplificate di controllo sono poi previste per gli ETS che nel triennio antecedente l'anno di effettuazione del controllo hanno depositato tutti i bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000 euro annui.

Chi può effettuare i controlli ordinari?

Dipende dalle caratteristiche dell'ETS, ossia:

1) se è affiliato ad una rete associativa nazionale del terzo settore (RAN) o ad un centro servizi volontariato (CSV), potrà essere alternativamente sottoposto al controllo:
   a) della RAN o del CSV affiliante;
   b) di una RAN/CSV diversa da quella affiliante quando l'affiliante abbia stipulato con quest'ultima apposita convenzione;
2) se non è affiliato ad una RAN o ad un CSV, potrà essere alternativamente sottoposto al controllo:
   a) di soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite convenzioni con gli Uffici del Runts;
   b) dagli stessi Uffici del RUNTS.

RAN e CSV possono quindi valutare se presentare una **istanza** per svolgere l'attività di autocontrollo presentando la documentazione comprovante:

a) la propria capacità di effettuare detti controlli, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali delle proprie articolazioni territoriali;

b) la disponibilità di un numero di soggetti incaricati del controllo tale da garantire il regolare ed efficace espletamento delle attività di controllo sugli enti aderenti.

L'autorizzazione viene concessa - *entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, eventualmente con formazione del silenzio assenso* - dall'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero e sul sito internet del Ministero saranno pubblicati i relativi provvedimenti.

A fronte degli oneri che i soggetti autorizzati dovranno sostenere per garantire il servizio di autocontrollo, il Decreto riconosce l'erogazione di un **contributo** diversificato a seconda della dimensione di ogni ente controllato, pari a:

- 50 euro per enti con entrate fino a 60.000 euro
- 100 euro per enti con entrate da 60.000 a 300.000 euro
- 250 euro per enti con entrate da 300.000 a 1.000.000 euro
- 500 euro per enti con entrate oltre 1.000.000 euro

Si evidenzia però come gli enti di maggiore dimensione saranno già dotati di un organo di controllo a cui competono buona parte delle verifiche previste nell'ambito della revisione triennale per cui in realtà, con riferimento a questi ultimi, la mole di lavoro da affrontare potenzialmente dovrebbe essere inferiore.

Diventare controllori

La persona preposta ai controlli – *collaboratore del soggetto autorizzato o professionista esterno* – deve essere in possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti**:

a) aver frequentato con esito positivo, accertato attraverso una prova finale, un corso di formazione di almeno quaranta ore e con esame finale – indetto indifferentemente da ordini professionali, reti associative o CSV, eventualmente anche in collaborazione tra di loro - in materia di controlli sugli ETS. Attendiamo il provvedimento del Ministero del Lavoro che definirà i contenuti della formazione e anche dell'aggiornamento. Sono infatti previsti moduli di durata non inferiore a venti ore;

b) aver comprovata esperienza, di durata almeno triennale, nella revisione, controllo, gestione e consulenza ad ETS o in materia di ETS;

c) appartenere ad una delle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile, ossia revisori legali iscritti nell'apposito registro, persone iscritte negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche, nel qual caso non è obbligatoria la formazione.

Non possono essere incaricati dei controlli e, se incaricati, decadono dall'ufficio:

1) quanti abbiano in essere un rapporto di collaborazione/consulenza con l'ente da controllare (ex art. 2399, comma 1, cod.civ.);
2) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (ex art. 2382 cod.civ.);
3) l'incaricato del controllo che abbia già effettuato nell'anno precedente o che abbia in corso un'attività di vigilanza in materia del lavoro o di legislazione sociale a carico di un ETS non può procedere ai controlli nei confronti dello stesso. I soggetti autorizzati non possono dare incarico alla stessa persona di effettuare più di tre procedure di controllo consecutive sullo stesso ETS.

Assolvere a tale funzione significa essere "**incaricati di pubblico servizio**", per cui è necessario adempiere ai propri doveri "*con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, nonché in assenza di situazioni di conflitto d'interesse. Il soggetto incaricato risponde della veridicità delle proprie attestazioni e mantiene la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha acquisito conoscenza in ragione del proprio ufficio*". In ogni caso la responsabilità resta in capo all'ente autorizzato che pertanto dovrà monitorare l'operato dei controllori.

Gli esiti del controllo e la comunicazione al RUNTS

A seguito dell'attività di controllo può emergere che:

a) **non ci sono irregolarità.** Il controllore sottoscrive il verbale di avvenuto controllo senza rilievi e lo trasmette all'ente via PEC caricandolo nel sistema informativo del RUNTS;

b) **ci sono irregolarità sanabili.** Il soggetto incaricato invita l'ente a regolarizzarle, fornendo adeguate istruzioni ed assegnando a tal fine un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato, il soggetto incaricato del controllo verifica l'avvenuta regolarizzazione, dandone atto nel relativo verbale. Se l'ente non ha provveduto alla regolarizzazione nei termini il soggetto incaricato invia il verbale via PEC all'ente, assegnandogli un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali osservazioni o controdeduzioni. Decorso il termine ed esaminate le osservazioni pervenute, formalizza nel verbale una proposta motivata, non vincolante per l'Ufficio del RUNTS competente, di adozione del provvedimento da adottarsi nei confronti dell'ente;
c) **ci sono irregolarità non sanabili.** Il soggetto incaricato invia il verbale via PEC all'ente, assegnandogli un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali osservazioni o controdeduzioni. Decorso il termine ed esaminate le osservazioni pervenute, formalizza nel verbale una proposta motivata, non vincolante per l'Ufficio del RUNTS competente, di adozione del provvedimento da adottarsi nei confronti dell'ente;
d) **non è avvenuto il controllo perché l'ente è risultato irreperibile.** Il soggetto incaricato del controllo propone all'Ufficio del RUNTS competente l'adozione del provvedimento di cancellazione dell'ente dal RUNTS.

Quando partiranno i controlli? Con quale periodicità saranno fatti?

La periodicità è chiara: i controlli devono essere effettuati sul singolo ETS ogni tre anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione nel RUNTS. Sulla decorrenza dell'adempimento invece è prevista l'emanazione di apposito decreto dell'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il quale è istituito l'ufficio statale del RUNTS per cui è necessario ancora aspettare.

Sarà inoltre necessario pianificare i controlli entro il 31 marzo di ogni anno per il successivo triennio e caricare il programma sull'apposita sezione della piattaforma del RUNTS.